

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data: **28-07-2026** - Numero: **39**

Oggetto:

Approvazione tariffe TARI anno 2026

L'anno duemilaventisei, addì ventotto del mese di luglio alle ore 18:15 e seguenti, nella Sala Consiliare del Comune di Guspini, si è riunita il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria Pubblica in Prima convocazione:

Cognome e Nome	Presenza	Cognome e nome	Presenza
Pala Marco	Presente	Medau Manuela	Presente
Arriu Alessio	Presente	Pilloni Federico	Presente
Carboni Sara	Presente	Pisu Matteo	Presente
Cogoni Simona	Presente	Sanna Francesco Severino	Presente
De Fanti Giuseppe	Assente	Scanu Fabrizio	Presente
Floris Miriam	Presente	Serru Marcello	Presente
Guidarelli Cinzia	Presente	Tolu Katia	Presente
Lobina Simona	Presente	Usai Filippo	Presente
Massa Giorgia	Presente		

Totale presenti n. 16, Totale assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Gianluca Cossu.

Assume la presidenza il Presidente, Matteo Pisu, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare, pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Consiglio Comunale

Vista

la proposta n. 38 del 03-07-2026 del responsabile del servizio ENTRATE, avente ad oggetto: "Approvazione tariffe TARI anno 2026";

Sentito

L'Assessore Sanna illustrare la proposta;

Sentiti

Il Sindaco e i Consiglieri Cogoni e Serru, i cui interventi sono riportati nel verbale della

seduta odierna;

Richiamato

l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 Dicembre 2021, n.228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", come convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, che in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio dell'anno di riferimento;

Premesso che

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la legge di bilancio per l'anno 2020 (legge 160 del 27/12/2019) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è abolita l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti relative all'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) con l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU, mentre restano valide le disposizioni relative alla TARI;

Visti

- il Regolamento per la disciplina della TARI;
- la deliberazione n.397/2025/R/RIF con la quale l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione dei costi efficienti del servizio rifiuti, che devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR3);
- la deliberazione ARERA n.15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale è stato approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF,

il quale impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori, compresi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1 gennaio 2023;

- la determinazione ARERA n.1/2025/DTAC di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la predisposizione tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029;
- la determinazione n. 14 del 24/06/2026, inserita al numero 508 del Registro generale , avente ad oggetto “ Validazione dei dati, degli atti e delle informazioni necessari all’elaborazione del Piano economico finanziario 2026-2029 secondo il nuovo MTR-3 ARERA di cui alla deliberazione n.397/2025/R/RIF”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28-07-2026 di validazione del piano economico finanziario (PEF TARI) della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029 secondo il MTR-3 allegato alla Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif.;
- la deliberazione ARERA n.386/2023/R/Rif del 03 agosto 2023 che ha stabilito che alle tariffe determinate per la copertura dei costi andranno aggiunte due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:
 - a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza nel 2024 che potrebbe essere oggetto di aggiornamenti per il 2025 da parte dell'autorità;
 - b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2a, pari a 1,5 euro/utenza nel 2024 che potrebbe essere oggetto di aggiornamenti per il 2025 da parte dell'autorità;
- il DPCM n. 24 del 21/01/2025 che ha previsto l'introduzione delle agevolazioni tariffarie per i titolari di utenze domestiche e che per la copertura di tale agevolazione l'autorità ARERA è stata determinata una ulteriore componente perequativa da applicare alla generalità dell'utenza , domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di

cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità;

- la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 1 aprile 2025 che in attuazione a quanto disposto dal d.p.c.m. 21 gennaio 2025, n. 24, ha determinato quanto segue:
- a decorrere dal 1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
- la componente UR3a inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.

Considerato

- che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; che, in tal senso, la TARI continua a prevedere la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (c.d. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- che, in base a quanto stabilito dall'art.57 bis, lett. a del D.L. n. 124/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 157/2019 è stata data la possibilità ai Comuni anche per il 2026, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% e altresì di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato;

Ritenuto

opportuno, pertanto, procedere così come sotto dettagliato:

- verificato che nel Comune di Guspini, allo stato attuale, non esiste una misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da ogni singola utenza, il costo da coprire con il gettito del tributo viene suddiviso in base alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche così come proposta dal gestionale in uso, definita attribuendo il 69,99% dei costi fissi alle utenze domestiche e il 30,01% alle utenze non domestiche, e il 70,00% dei costi variabili alle utenze domestiche e il 30% alle utenze non domestiche;

- Costi totali per utenze domestiche:

$$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv \text{ dove:}$$

- Ctuf = € 340.197,79;
- Ctuv = € 821.973,68;
- $\Sigma Td = € 1.162.171,47$

- Costi totali per utenze non domestiche:

$$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv \text{ dove:}$$

- Ctnf = € 145.868,49;
- Ctnv = € 352.274,43;
- $\Sigma Tn = € 498.142,92$;

- per le utenze domestiche vengono applicati i coefficienti kb medi come indicato nella tabella seguente:

Descrizione tariffa	Codice uso	KA applicato Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)
Un componente	1.1	0,81	0,80
Due componenti	1.2	0,94	1,60
Tre componenti	1.3	1,02	2,00
Quattro componenti	1.4	1,09	2,60
Cinque componenti	1.5	1,10	3,20

Sei o più componenti	1.6	1,06	3,70
----------------------	-----	------	------

Tabella 1 - Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche

- per le utenze non domestiche l'attuale situazione economica particolarmente stagnante non giustifica più, come poteva essere nel 1999, differenziazioni così elevate, come quelle previste dai coefficienti di cui al D.P.R. 158 e si ritiene ragionevole sostenere che la stagnazione economica tenda ad appiattire le differenze fra i livelli di produzione delle varie attività, e correlativamente il livello di produzione dei rifiuti. Per tale tipologia di utenze si è deciso coerentemente con quanto descritto sopra di applicare i coefficienti kc e kd medi per tutte le categorie, con la sola eccezione delle categorie di seguito elencate per cui si ritiene di stabilire l'applicazione dei coefficienti minimi, ridotti delle percentuali indicate così come consentito dall'art. 57 bis, lett. a del D.L. n. 124/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 157/2019, al fine di attenuare le differenziazioni elevate tra le diverse categorie che si avrebbero nel caso di applicazione integrale dei coefficienti medi:
- categoria 2.22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub riduzione 25%;
- categoria 2.23 mense, birrerie, hamburgerie riduzione 15%;
- categoria 2.24 bar, caffè, pasticcerie riduzione 15%;
- categoria 2.27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio riduzione 40%;
- categoria 2.29 banchi di mercato generi alimentari riduzione 25%;

Descrizione tariffa	Codice uso	KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2.1	0,54	4,75
Cinematografi e teatri	2.2	0,40	3,51
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2.3	0,40	3,55
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2.4	0,69	6,04

Stabilimenti balneari	2.5	0,47	4,15
Esposizioni, autosaloni	2.6	0,46	4,04
Alberghi con ristorazione	2.7	1,21	10,69
Alberghi senza ristorazione	2.8	0,97	8,50
Case di cura e riposo	2.9	1,00	8,76
Ospedali	2.10	1,15	10,08
Uffici, agenzie	2.11	1,04	9,10
Banche, istituti di credito e studi professionali	2.12	0,64	5,57
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2.13	0,99	8,70
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.14	1,26	11,05
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	2.15	0,74	6,45
Banchi di mercato beni durevoli	2.16	1,43	12,57
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2.17	1,35	11,83
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2.18	0,91	7,96
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.19	1,15	10,06
Attività industriali con capannoni di produzione	2.20	0,63	5,57
Attività artigianali di produzione di beni specifici	2.21	0,68	6,05
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2.22	2,55	22,45
Mense, birrerie, amburgherie	2.23	2,17	19,04
Bar, caffè, pasticceria	2.24	2,18	19,12
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2.25	2,00	17,60
Plurilicenze alimentari e/o miste	2.26	2,01	17,66
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.27	2,65	23,36
Ipermercati di generi misti	2.28	2,19	19,26
Banchi di mercato genere alimentari	2.29	2,51	22,12
Discoteche, night club	2.30	1,34	11,80

Tabella 2 – Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Dato atto

che sono stati espressi i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Constatato

che non vi sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente pone ai voti in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

"Approvazione tariffe TARI anno 2026" come di seguito riportato:

- Presenti 16
- Votanti 12
- Favorevoli 12
- Contrari 0
- Astenuti 4 (i consiglieri: Cogoni, Guidarelli, Serru, Tolu)

Delibera

Per quanto citato in premessa, che qui si intende richiamato,

Di stabilire

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione alla TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2026:

- Prospetto tariffe utenze domestiche:

Descrizione tariffa	Codice uso	Tariffa fissa	Tariffa variabile
Un componente	1.1	€ 0,465164	€ 84,051652
Due componenti	1.2	€ 0,539820	€ 168,103305
Tre componenti	1.3	€ 0,585762	€ 210,129131
Quattro componenti	1.4	€ 0,625962	€ 273,167870
Cinque componenti	1.5	€ 0,631704	€ 336,206610
Sei o più componenti	1.6	€ 0,608733	€ 388,738892

Tabella 3 - Tariffe fisse e variabili relative alle utenze domestiche

- Prospetto tariffe utenze non domestiche:

Descrizione tariffa	Codice uso	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Tariffa totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2.1	€ 0,703356	€ 1,698433	€ 2,401789
Cinematografi e teatri	2.2	€ 0,521004	€ 1,255053	€ 1,776057
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2.3	€ 0,521004	€ 1,269335	€ 1,790339
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2.4	€ 0,898732	€ 2,159692	€ 3,058424
Stabilimenti balneari	2.5	€ 0,61218	€ 1,483894	€ 2,096074
Esposizioni, autosaloni	2.6	€ 0,599155	€ 1,444562	€ 2,043717
Alberghi con ristorazione	2.7	€ 1,576038	€ 3,822370	€ 5,398408
Alberghi senza ristorazione	2.8	€ 1,263436	€ 3,039302	€ 4,302738
Case di cura e riposo	2.9	€ 1,302511	€ 3,132269	€ 4,434780
Ospedali	2.10	€ 1,497888	€ 3,604255	€ 5,102143
Uffici, agenzie	2.11	€ 1,354612	€ 3,253841	€ 4,608453
Banche, istituti di credito e studi professionali	2.12	€ 0,833607	€ 1,991637	€ 2,825244
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2.13	€ 1,289486	€ 3,110815	€ 4,400301
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.14	€ 1,641164	€ 3,951093	€ 5,592257
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	2.15	€ 0,963858	€ 2,306294	€ 3,270152
Banchi di mercato beni durevoli	2.16	€ 1,862591	€ 4,494592	€ 6,357183
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2.17	€ 1,758390	€ 4,229994	€ 5,988384
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2.18	€ 1,185285	€ 2,846217	€ 4,031502
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.19	€ 1,497888	€ 3,597104	€ 5,094992
Attività industriali con capannoni di produzione	2.20	€ 0,820582	€ 1,991637	€ 2,812219
Attività artigianali di produzione di beni specifici	2.21	€ 0,885707	€ 2,163268	€ 3,048975
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2.22	€ 3,321404	€ 8,027335	€ 11,348739
Mense, birrerie, amburgherie	2.23	€ 2,826450	€ 6,808038	€ 9,634488
Bar, caffè, pasticceria	2.24	€ 2,839475	€ 6,836643	€ 9,676118
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2.25	€ 2,605023	€ 6,293144	€ 8,898167

Plurilicenze alimentari e/o miste	2.26	€ 2,618048	€ 6,314598	€ 8,932646
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.27	€ 3,451655	€ 8,352719	€ 11,804374
Ipermercati di generi misti	2.28	€ 2,852500	€ 6,886702	€ 9,739202
Banchi di mercato genere alimentari	2.29	€ 3,269303	€ 7,909338	€ 11,178641
Discoteche, night club	2.30	€ 1,745365	€ 4,219267	€ 5,964632

Tabella 4 - Tariffe fisse e variabili relative alle utenze non domestiche

Di dare atto che

- il gettito previsto per l'anno 2026 è di € 1.660.314,39, al netto del gettito relativo all'addizionale del 5% a titolo di tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale;
- che alle tariffe determinate per la copertura dei costi andranno aggiunte le tre componenti perequative sotto indicate, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a;
 - b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2a;
 - c) la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, componente perequativa UR3a;

Di stabilire

che alle tariffe di cui sopra, verrà applicata l'addizionale del 5% a titolo di tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale;

Di inviare

la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Di dichiarare

con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la presente

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000:

- Presenti 16, Votanti 12, Favorevoli 12, Contrari 0, Astenuti 4 (i consiglieri: Cogoni, Guidarelli, Serru, Tolu).

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

Matteo Pisu

Il Segretario Comunale

Dott. Gianluca Cossu